

PARTE SPECIALE – SEZ. R – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(Art. 25-decies del D.lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-18

Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

18	Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
18.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
18.2	<i>Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
18.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
18.3.1	<i>Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</i>
18.4	<i>Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
18.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
18.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
18.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
18.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

18.1 Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere

PARTE SPECIALE – SEZ. R – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(Art. 25-decies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-18

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs.n.231/2001, con l'approvazione della Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001 concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

18.2 Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

18.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

PARTE SPECIALE – SEZ. R – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(Art. 25-decies del D.lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-18

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001

18.3.1 Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni

18.4 Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Nell'ambito delle attività sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio:

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società
- Gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società



18.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

Organi e funzioni coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Ogni posizione di responsabile

18.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

8.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D.Lgs.n.231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima
- Prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- I destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo
- Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile dell'area Affari Societari di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

18.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale

In particolare:

- Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.